

**SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 2/2010**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2010) 65 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2010/0041 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	8/03/2010		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	9/03/2010		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	4/05/2010		
<b>ASSEGNATO IL</b>	9/03/2010		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	8 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	22/04/2010
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> - 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	15/04/2010
<b>OGGETTO</b>	La presente proposta di regolamento intende rendere obbligatoria per le statistiche dei trasporti marittimi la rilevazione di dati per tipo di merci, come avviene per le statistiche dei trasporti su strada, per ferrovia e per vie d'acqua interne. L'estensione consentirebbe la massima comparabilità possibile fra i diversi modi di trasporto e la definizione di un quadro generale per sostenere e monitorare l'ammodernamento della logistica dei trasporti di merci. L'attuale normativa già prevede disposizioni nel settore in esame (direttiva 2009/42/CE, allegato VIII, insieme di dati B1), ma i dati sono raccolti su base volontaria. Da una valutazione degli effetti della proposta sugli oneri a carico dei rispondenti risulta che, nella maggior parte dei casi, la rilevazione non comporterà oneri aggiuntivi.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	Art. 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea: l'articolo stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove		

necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. L'articolo stabilisce inoltre le prescrizioni per la produzione delle statistiche europee, precisando che esse devono presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

**PRINCIPIO DI  
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME: l'obiettivo di istituire un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sui trasporti marittimi di merci utilizzando la stessa classificazione per tipo di merci impiegata per le altre pertinenti statistiche dei trasporti, non può essere sufficientemente conseguito dagli Stati membri attraverso una rilevazione su base volontaria. Può invece essere realizzato sulla base di un atto giuridico europeo in quanto soltanto la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello dell'UE, mentre la rilevazione dei dati e la compilazione di statistiche comparabili sui trasporti marittimi possono essere organizzate dagli Stati membri.

**PRINCIPIO DI  
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: il presente regolamento non specifica i meccanismi di rilevazione dei dati per ciascuno Stato membro. Al contrario, la legislazione europea si limita a definire i dati da fornire in modo da garantire una struttura e un calendario armonizzati.